

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 048 DEL 30 GIUGNO 2021

---

OGGETTO: AMBIENTE - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - DEFINIZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI TARI DI CUI AL D.L. 25.05.2021 N. 73

---

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16,06 presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 25 consiglieri e assenti n. 07.

BARRASSO Pietro	X	MAIO Federico	X
BIASSOLI Matteo	X	MAIOLATESI Edoardo	Assente
BOTTA Rocco	X	MAZZA Manuela	X
BRUSCHI Marta	X	MILAN Claudio	X
CALDESI Livia	X	NEGGIA Corrado	X
COLLETTA Vito	X	OLIVERO Marzio	X
DANTONIA Giovanni	X	PARAGGIO Amedeo	Assente
EL ATTAR Violetta	X	PASQUALINI Alessio	X
ERCOLI Alessio	X	PERINI Alberto	X
ES SAKET Mohamed	X	RIZZO Paolo	X
FERRARI Gianni	X	ROBAZZA Paolo	Assente
FERRERO Andrea	X	SPEZIGA Arturo	Assente
FOGLIO BONDA Andrea	X	TOPAZZO Gigliola	X
GALLELLO Domenico	Assente	VARNERO Valeria	Assente
GENTILE Donato	X	VIGNOLA Alessandro	Assente
GENTILE Sara	X	ZEN Cristina	X

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## N. 048 DEL 30.06.2021

AMBIENTE - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - DEFINIZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI TARI DI CUI AL D.L. 25.05.2021 N. 73

---

Il sig. Presidente apre il dibattito sull'argomento in oggetto.

Interviene l'Assessore sig. Zappalà per illustrare la proposta di deliberazione.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sull'emendamento protocollo n. 31862 del 28.06.2021 presentato dai gruppi Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro, Buongiorno Biella, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Aperta la discussione sull'emendamento intervengono l'Assessore sig. Zappalà, e i Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Perini, Caldesi, Bruschi, Ercoli, Barrasso.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000.

Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l'emendamento.

Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dalla sala i Consiglieri sigg. Es Saket, Gentile Sara, Maio, Perini, Neggia e sono arrivati i Consiglieri sigg. Gallelo e Vignola, pertanto i presenti risultano 23.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)**

Con voti favorevoli n. 07 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno Biella, Le Persone al Centro), contrari n. 16 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti: nessuno, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Barrasso, Ercoli, Zen, respinge l'emendamento.

Chiusa la discussione sull'emendamento, il sig. Presidente apre il dibattito sulla proposta di deliberazione e prende atto che nessun Consigliere chiede di intervenire.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)**

Premesso che:

- con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l'art. 49 è stata prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l'istituzione della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio;
- con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il "Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e in particolare con l'art. 2 e con l'art. 8 sono state precisate le modalità per la determinazione della tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano finanziario;

Considerato che:

- ai sensi della Legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani;

Atteso che:

- con Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24 la Regione Piemonte dispose, ai sensi della Legge 28.12.2001 n. 448, per i Consorzi per la gestione dei rifiuti, formati dagli Enti Locali e con attività di governo, di deliberare la propria trasformazione per scissione in società di capitali, configurando pertanto la separazione tra le funzioni di governo e coordinamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti demandata ai Consorzi ed attività di gestione e proprietà degli impianti, da attribuire a costituende Società per Azioni;
- per quanto attiene il territorio provinciale di Biella, il Consorzio obbligatorio di bacino è stato individuato nel COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l'Ambito Territoriale Ottimale;
- alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo d'azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;
- con D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia, con l'art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero dell'Ambiente;

Visto l'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Atteso che il Consorzio di Smaltimento rifiuti Area Biellese ha approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 31.05.2021, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/RIF, il piano economico finanziario, elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2021, che prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Considerato che:

- l'articolo 3 del D.P.R. 158/1999 dispone che gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, precisando che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'articolo 4 del medesimo decreto dispone che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, e che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

Ritenuto:

- di attribuire i costi variabili del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in misura pari al 60% alle utenze domestiche ed in misura pari al 40% alle utenze non domestiche, e per quanto concerne la parte fissa nella misura del 50% alle utenze domestiche e del 50% alle utenze non domestiche;
- di stabilire i coefficienti Ka nei seguenti valori in funzione del numero di componenti il nucleo familiare:

n. 1 componente:	0,64
n. 2 componenti:	1,00
n. 3 componenti:	1,26
n. 4 componenti:	1,37
n. 5 componenti:	1,48
n. 6 o più componenti:	1,56;
- di stabilire i valori Kb nei valori minimi previsti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e di confermare anche per l'anno 2021 gli stessi coefficienti Kc e Kd, applicati nell'anno 2020 alle utenze non domestiche;

Considerato inoltre che il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" dispone all'articolo 6 che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

Rilevato che in materia di Tariffa Tari, il Ministero ritiene possibile utilizzare le somme assegnate per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti;

Atteso che per ciascun Ente è stato individuato un tetto massimo finanziabile con il Fondo di cui al D.L. n. 73/2021 COVID relativo al minor gettito TARI/agevolazioni tariffarie TARI;

Rilevato che le risorse assegnate al Comune di Biella sono pari a 628.583,00,00 euro;

Atteso che i numerosi DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus, hanno disciplinato la chiusura (e poi la graduale riapertura) di diverse attività, individuate in base ai codici ATECO;

Fatto presente che è volontà dell'Ente intervenire, nei limiti delle possibilità offerte dalle normative con ogni azione diretta a sostenere la ripresa, in relazione alle difficoltà degli operatori per riavviare le relative attività, nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria;

Atteso inoltre che i medesimi provvedimenti e la situazione pandemica nel suo complesso, pur non avendo formalmente determinato la chiusura di alcune attività quali agenzie di viaggio, bar, ristoranti e alberghi, di fatto ne hanno fortemente limitato l'operatività riducendone di fatto considerevolmente l'utenza ed il fatturato;

Rilevato infatti che proprio la situazione di emergenza epidemiologica ha di fatto, rappresentato un impedimento oggettivo all'ordinario adempimento delle obbligazioni, quali il pagamento dei tributi locali;

Ritenuto pertanto che le risorse assegnate all'Ente con il Fondo sopra meglio specificato, debbano essere trasferite alla SEAB spa, società partecipata in house che gestisce il servizio rifiuti per l'Ente, unitamente ai criteri sulla cui base assegnare le agevolazioni;

Rilevato che nell'ambito del sistema di tariffazione connesso all'applicazione della TARIP corrispettiva, con conseguente valutazione ponderale o volumetrica del rifiuto residuo, la minore produzione di rifiuti dovuta alla chiusura anche parziale dell'attività comporta di per sé una diminuzione dell'importo dovuto per la parte variabile della tariffa;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alle utenze non domestiche è applicato un quantitativo minimo di chilogrammi corrispondenti a 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione con un quantitativo di chilogrammi minimo corrispondente a 250 litri;

Ritenuto che l'eliminazione dei "minimi" rappresenti un'agevolazione che si pone in linea al principio comunitario "chi inquina paga", declinato nella direttiva 2008/98/CE (che disciplina il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana), così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, ovvero che chi produce meno rifiuti è automaticamente tenuto a pagare meno il servizio,

specialmente in una situazione emergenziale ove alcune attività potrebbero aver prodotto quantità inferiori a quelle minime stabilite dal Regolamento comunale;

Ritenuto infine che al netto della eliminazione dei minimi della parte variabile, le rimanenti risorse dovrebbero coerentemente essere destinate alla riduzione della parte fissa della tariffa in modo da fare salvo il citato principio di chi inquina paga;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e smi;

Sentito il parere della Commissione Consigliare competente;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere finanziario favorevole espresso dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel corso del dibattito è rientrato in sala il Consigliere sig.ra Gentile Sara.

Con voti favorevoli n. 16 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), contrari: nessuno, astenuti n. 08 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Barrasso, Ercoli, Zen

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente ripartizione, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, dei costi fissi e dei costi variabili previsti dal piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani:

	Costi fissi	Costi variabili
Utenze domestiche	50%	60%
Utenze non domestiche	50%	40%

2. di individuare i seguenti valori dei coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nell'ambito dei valori definiti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, TARIP:

Utenze domestiche

N. occupanti	Ka	Kb
1	0,64	0,6
2	1,00	1,4
3	1,26	1,8
4	1,37	2,2
5	1,48	2,9
≥ 6	1,56	3,4

Utenze non domestiche

Cat.		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,535	4,39

2	Cinematografi e teatri	0,365	3,000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,555	4,550
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,820	6,730
5	Stabilimenti balneari	0,510	4,160
6	Esposizioni, autosaloni	0,425	3,520
7	Alberghi con ristorante	1,420	11,650
8	Alberghi senza ristorante	1,015	8,320
9	Case di cura e riposo, caserme e carceri	1,125	9,210
10	Ospedali	1,180	9,680
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,295	10,615
12	Banche ed istituti di credito	0,580	4,765
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,200	9,850
13/A	Vendita al minuto di mobili	0,990	8,150
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,455	11,930
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,715	5,865
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,435	11,740
	- idem utenze giornaliere	2,870	23,480
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,285	10,535
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,925	7,620
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,250	10,250
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650	5,330
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	6,705
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
	- idem utenze giornaliere	15,200	124,640
23	Mense, birrerie amburgherie	4,850	39,780
	- idem utenze giornaliere	12,480	102,330
24	Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440
	- idem utenze giornaliere	10,250	83,990
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,390	19,610
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	17,000
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,170	58,760
	- idem utenze giornaliere	18,460	151,320
27/A	Fiori e piante	7,710	58,760
28	Ipermercati di generi misti	2,150	17,635
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,210	42,740
	- idem utenze giornaliere	10,420	85,480
30	Discoteche, night club	1,475	12,120
	- idem utenze giornaliere	2,950	24,240

3. di prendere atto che ai sensi dell'articolo l'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 la tariffa corrispettiva per l'anno 2021 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
4. per l'anno 2021 per le utenze non domestiche di cui all'allegato alla presente deliberazione non si applica il quantitativo minimo previsto dall'articolo 15 del Regolamento comunale

per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

5. la disposizione di cui al precedente punto si applica inoltre alle attività di agenzia di viaggio, bar, ristoranti e alberghi;
  6. per l'anno 2021, per le utenze non domestiche di cui ai punti 4) e 5) si applica una riduzione sulla parte fissa della tariffa rifiuti pari ad una percentuale unica per tutte le utenze non domestiche tale da consentire l'esaurimento del fondo previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 37, detratto il minor gettito derivante dalla eliminazione dei quantitativi minimi di produzione rifiuti di cui ai punti precedenti;
  7. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di procedere alla liquidazione delle risorse per le agevolazioni di cui al presente atto a seguito dell'avvenuta quantificazione dell'agevolazione ai singoli beneficiari da parte della Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti, SEAB;
  8. di dare atto che la Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti dovrà rendicontare analiticamente al Comune di Biella le agevolazioni erogate;
  9. di trasmettere il presente atto al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, ed alla Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti, SEAB.
-